

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

**Circolare n° 8 del 03.02.2017**

**Dichiarazioni di intento: il modello cambia dal 1° marzo 2017**

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 213221 dello scorso 2 dicembre 2016, ha approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Il modello è stato approvato congiuntamente alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati e deve essere **utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.**

Rispetto al modello attualmente in uso, sono stati espunti i campi n. 3 e n. 4 *“operazioni comprese nel periodo da...a...”*; vale a dire non è più contemplata la possibilità di riferire le dichiarazioni di intento ad un determinato periodo di tempo.

Orbene, l'esportatore abituale nella compilazione del nuovo modello potrà scegliere tra **due opzioni:**

- emettere la dichiarazione di intento che si riferisce ad una sola operazione, specificandone l'importo;
- emettere la dichiarazione di intento che si riferisce ad una pluralità di operazioni fino a concorrenza di un predeterminato importo.

Con la successiva risoluzione n. 120/2016 del 22 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune perplessità connesse alla transizione dal “vecchio” modello al “nuovo” modello. Più precisamente *“il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello”.*

Inoltre, qualora l'esportatore abituale, emetta (prima del giorno 1 marzo 2017) la lettera di intento utilizzando il “vecchio” modello e quindi compilando i campi n. 3 e n. 4 *“operazioni comprese nel periodo da...a...”*(ad es. dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non è valida per le operazioni di acquisto effettuate dal 1° marzo 2017 e si renderà necessario predisporre e trasmettere telematicamente una nuova dichiarazione utilizzando il “nuovo” modello.

Qualora, invece, l'esportatore abituale predisponga e trasmetta all'Agenzia delle Entrate (nel periodo che precede l'entrata in vigore della novella in esame – 01.03.2017) una dichiarazione utilizzando il “vecchio” modello e abbia compilato il campo 1 *“una sola operazione per un importo fino ad Euro...”* o il campo 2 *“operazioni fino a concorrenza di Euro...”* la dichiarazione ha validità fino a concorrenza dell'importo indicato.

# DOTTORE COMMERCIALISTA

---

MARCO FOLICALDI

CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA  
CONTRATTUALE  
ELABORAZIONE CONTABILE

In tali casi, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, *“non deve essere presentata una nuova dichiarazione di intento utilizzando il nuovo modello”*.

Infine, l'Agenzia delle Entrate evidenzia l'importanza di un oculato monitoraggio - da parte del soggetto che riceve la dichiarazione di intento (e dunque, non solo da parte dell'esportatore abituale) - dell'importo complessivamente fatturato.

Il destinatario della lettera di intento ha, quindi, l'**onere di verificare** che l'importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda quanto indicato nella dichiarazione di intento ricevuta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Dot. Folicaldi